

EVENTI APS

1.1 - Denominazione, quadro normativo e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'ente del Terzo Settore, l'Associazione non riconosciuta, denominata: "EVENTI APS"
2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Alla denominazione potrà essere associato l'attributo relativo alla divisione operativa cui si riferisce l'attività in occasione del suo impegno previa individuazione da parte del Consiglio Direttivo, con l'assegnazione della relativa delega ad un associato o una associata ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci.
4. L'associazione ha sede legale in Via Giuseppe Garibaldi 22, Fraz. Giulianello, CORI (LT). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Lazio e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
7. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:
 - a) Promozione dello scambio culturale ed esperienze nell'ambito della società civile attraverso la promozione e/o la partecipazione a eventi, seminari, attività di socializzazione e condivisione, creazione di luoghi e momenti di scambio fra le generazioni, i generi, le culture senza pregiudizio legato alle differenze di genere, di età, di orientamento politico, culturale, etnico, religioso o sessuale.
 - Promozione e organizzazione della ricerca di beni e servizi formativi, di assistenza personale e sanitaria, attraverso lo strumento dell'acquisizione solidale e istituendo, se necessario, appositi strumenti consentiti dalla legge, per i propri associati e, su appositi progetti, per le fasce deboli della popolazione in condizioni di svantaggio.
 - c) Promozione e organizzazione di sedi e iniziative di scambio formativo mirante alla conservazione dei saperi lavorativi rurali e della promozione di occupazione **per** giovani e svantaggiati.
 - d) Ogni altra attività riconducibile alle indicazioni di cui articolo 5 comma 1 lettere e), O i) j), m), p), q), s), w) e z) non diversamente indicata.
3. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
 - a) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto comma 1;
 - b) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione
 - b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado con azioni mirate al superamento del digital divide e alla promozione dell'utilizzo solidaristico e sociale della intelligenza artificiale;
 - c) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni,;
 - d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
 - e) Ideare produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale

- f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo
- g) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni e chat GPT;
- h) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane e fragili;
- i) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- j) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- k) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- l) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- m) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- n) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane e fragili;
- o) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- p) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- q) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- r) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
- s) La costruzione di azioni per consentire l'accesso a beni e servizi in regime solidaristico per gruppi sociali anche con reti di acquisto solidale;

4. L'associazione può inoltre svolgere attività, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6 L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto e nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

Art. 3 - Soci

1. Il numero degli soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge.
2. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio, purché sottoscrivano una dichiarazione di accettazione di adesione ai principi del presente statuto.

Art. 4 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, Impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione completa dei documenti necessari, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la richiesta di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.5 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;



Handwritten signature and initials:
 T. P. 11/11
 J. P. 11/11

- d) soci sovventori: sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che aderiscono in relazione a protocolli di cooperazione specifica e per il tempo necessario stabilito dai protocolli;
- e) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) essere retribuiti secondo legge in caso di lavoro subordinato;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo per quanto diversamente disposto dalla legge in materia di lavoro;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7 - Quota associativa e prestiti strumentali dei soci

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il termine fissato in sede di assemblea, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, che sarà così definita:

- a. Socio fondatore da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 150;
- b. Socio operativo persona fisica da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 150;
- c. Socio operativo persona giuridica o socio sovventore da un minimo di euro 1 ad un massimo di euro 15 per associato con un minimo di euro 30 ed un massimo di euro 450 complessivo;
- d. Soci onorari quota volontaria di minimo un euro;
- e. Soci sostenitori o promotori qualsiasi valore aggiuntivo alla quota sociale stabilita;

3. Il valore della quota sociale ed il termine di versamento viene stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo dall'assemblea dei soci.

4. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto;

7. Nel caso di necessità di provvedere alla anticipazione di costi per la realizzazione di progetti e/o iniziative l'associazione può avanzare ai soci la proposta di sottoscrivere un prestito partecipativo legato alla progettualità che è destinato a finanziare. Il prestito è a titolo non oneroso e infruttifero, non dà diritto a privilegi o prebende aggiuntive ai normali diritti dei soci. La proposta viene avanzata sulla base di apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea ordinaria dei soci.

8. Fatto salvo il caso di prestito non oneroso, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento contributivo al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene automaticamente, con ratifica dell'Assemblea, previa comunicazione del Consiglio Direttivo, trascorso il termine fissato per versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione:

Art. 9 - Codice disciplinare

1. Viene deferito al Collegio di Garanzia l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

- a) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - b) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
 - c) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
 - d) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
2. Il collegio, sulla base del regolamento apposito, ratificato dall'Assemblea, delibera, previa contestazione degli addebiti e, ove da sia stato richiesto sentito il socio interessato, ove questo sia possibile, per gli atti sopra descritti quando essi rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, propone la sanzione a carico dell'associato, dandone comunicazione al Presidente perché informi l'assemblea che delibera altresì sull'eventuale provvedimento disciplinare.
3. In relazione alla gravità dell'infrazione dell'associato il provvedimento che verrà proposto dal Collegio di Garanzia sarà così proporzionato:
- a) per le infrazioni di lieve entità all'articolo 7 dello statuto con la sospensione dai diritti di associato da due mesi alla durata dell'anno di esercizio in corso;
 - b) Per le infrazioni che arrechino danno di immagine o patrimoniale all'associazione con la decadenza dagli incarichi elettivi e la sospensione dai diritti di associato per l'anno di esercizio e per sei mesi del successivo e con la ineleggibilità fino a tre anni;
 - c) Per comportamenti minacciosi, ingiuriosi e/o violenti nei confronti di un altro associato o di altra persona nell'ambito di competenza delle attività associative con la espulsione e la non associabilità per almeno tre anni;
 - d) Per le violazioni di cui al precedente comma 1 con l'espulsione sine die;

4. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente
- e) Organo di controllo.
- f) Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs 117/2017.
- g) Tesoriere
- h) Segretario
- i) Collegio di garanzia

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

3. La associazione provvede a favore dei componenti degli organi di cui alle lettere b), c), f) e g) alla copertura dei rischi per colpa con apposita polizza assicurativa. E' esclusa l'estensione della copertura ai casi di dolo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione avviene a mezzo di comunicazione al domicilio dell'associato secondo le previsioni degli articoli 43 e seguenti del Codice civile, e con divulgazione negli albi associativi fisici o digitali almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La richiesta e la convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione e avere in allegato i documenti informativi per gli associati inerenti i temi da dibattere ed eventualmente deliberare. In assenza di ordine del giorno la richiesta di convocazione deve ritenersi inefficace, in assenza della documentazione informativa l'assemblea delibera su



richiesta, anche di un singolo socio, l'aggiornamento dell'adunanza e la documentazione sulle informazioni necessarie a consentire la deliberazione consapevole;

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci e l'elezione degli organi sociali, ove previsto.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

1. Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali con esclusione del tesoriere;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 14 - Assemblea ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. I soci sovventori persone giuridiche o sovventori esprimono un voto ciascuno entro il limite di un quarto degli aventi diritto, tranne per il caso dell'elezione degli organi sociali.

5. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e il Tesoriere non hanno diritto di voto.

7. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo e il presidente

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

9. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

11. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente assolve il ruolo di supplenza del Presidente nei seguenti casi:

- Assenza o impossibilità del Presidente per le funzioni di gestione e rappresentanza necessarie al buon governo della Associazione
- Decesso, decadenza o dimissioni del Presidente per le funzioni di cui all'alinea precedente per il solo tempo necessario alla ricostituzione degli organi sociali.
- Ogni altra funzione assegnata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In tal caso le funzioni vengono svolte previa informativa al Presidente e all'Organo di Controllo



13

16

Art. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti comprensivi del Presidente. Resta in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
3. Il Consiglio Direttivo, viene eletto con votazione palese, su proposta nominativa del Presidente, con votazione palese dall'Assemblea Ordinaria costituita a norma dell'articolo 15 del Presente Statuto nel caso che i soci aventi diritto al voto siano pari o inferiori al numero di 30 (trenta)
4. Il Consiglio Direttivo, viene eletto con votazione segreta, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 71 del D.Lgs 267/2000 (Testi Unico degli enti Locali), per l'elezione degli organi istituzionali dei Comuni, nel caso che i soci aventi diritto al voto siano superiori al numero di 30 (trenta). A tale scopo il Presidente dell'Associazione consegna ad una Commissione Elettorale, composta dall'organo di controllo e da altri due soci, le liste elettorali stilate sulla base delle previsioni statutarie.
5. Il Presidente predispone il materiale elettorale e adempie ai fabbisogni della Commissione Elettorale ed è autorizzato altresì la spesa necessari a carico del bilancio dell'associazione.
6. L'Assemblea indica l'apertura delle operazioni di deposito delle liste elettorali, munite delle dichiarazioni di accettazione e di non incompatibilità dei candidati ai sensi dello Statuto sociale, sulla base di modelli predisposti e deliberati nel corso dell'Assemblea, presso la sede sociale fissando le modalità nei giorni non festivi compresi fra la data della delibera e il quindicesimo giorno antecedente il voto, termine ultimo per il deposito delle candidature.
7. Le liste elettorali depositate verranno esposte presso la sede in luogo accessibile a tutti.
8. Per le operazioni di voto la Commissione si avvarrà delle norme in vigore per l'attività delle Commissioni Elettorali previste per l'elezione degli organi del comune in quanto applicabili.
9. Per quanto non previsto dalla presente delibera e per gli atti necessari al completamento della procedura richiesta eventualmente dalla Commissione Elettorale l'Assemblea da mandato al Presidente a deliberare d'urgenza e impegna il Presidente neoeletto a riferire all'Assemblea alla prima convocazione utile.
10. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.
11. Nelle successive sedute formula la proposta di designazione dell'organo di controllo, dell'eventuale collegio di revisione contabile e del collegio di garanzia, che viene deliberata in apposita riunione ordinaria dell'assemblea dei soci
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve venire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con ruolo consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti, ad ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
13. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il vice Presidente;
 - f) nominare il Segretario, il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

Art. 18 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il segretario cura la conservazione dei libri sociali.
3. Il segretario può sindacare sulla legittimità dei deliberati degli organi dell'associazione, sugli atti esecutivi e in tal caso ne dà informazione agli organi di controllo e revisione contabile;

Art. 19 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo
2. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare,
 - a. provvede alla organizzazione e/o alla gestione diretta alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine può avere il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione dietro espressa delega del Presidente;
 - b. provvede a mantenere aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta



Vicario

Fedejussore

opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
8. L'organo di controllo esprime il presidente della Commissione Elettorale in occasione dell'elezione degli organi sociali

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il presidente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Collegio di Garanzia

1. Il collegio di garanzia è l'organo di giurisdizione interna con competenza di sindacare sulle azioni dei soci in violazione dello statuto e delle norme di legge.
2. Esso è composto di quattro membri ordinari ed elegge nella prima seduta un presidente, viene convocato dal Presidente su richiesta del presidente dell'associazione qualora se ne verifichi la necessità e valutato il comportamento del socio, delibera sulla sussistenza della violazione e agisce secondo le previsioni dell'articolo 10 dello statuto.
3. I membri del collegio di garanzia vengono scelti fra i soci e fra persone esterne di indubbia moralità e che non abbiano carichi pendenti o sentenze di condanna penale passate in giudicato o sanzioni per infrazioni contro la pubblica amministrazione.
4. Il collegio di garanzia è convocato in prima seduta dal presidente della associazione.
5. Il collegio delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è segreto.
6. Le sedute deliberanti sono segrete e possono essere esibite solo su richiesta di un magistrato tranne per gli atti sottoposti alle norme sulla trasparenza ai sensi della legge 241/90.
7. Il collegio di garanzia non ha funzioni disciplinari sul personale dipendente della associazione.

Art. 23 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
 - a) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
 - b) donazioni e lasciti testamentari;

- c) rendite patrimoniali;
- d) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- e) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. Le entrate relative ai prestiti partecipativi vengono iscritte nel debito patrimoniale;

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 24 - Beni

1.1 beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2.1 beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28 - Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Libri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali anche in forma digitale:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere, trascritti e copiati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura del segretario;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura del Presidente dell'organo cui si riferiscono.

f) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione che saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 30 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere e trasmesse al Presidente.

Art. 31 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 32 - Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con



Unifit

[Handwritten signature]

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 33 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione che assorbe le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della cooperazione sociale.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 34 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 35 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 36 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Art. 37 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 38 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 39 - Interpretazione dello statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 40 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.

2. Gli associati si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.lgs. 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs. 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente nella provincia dove ha sede l'Associazione.

4. Il Collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, in funzione di Presidente verrà nominato dalla Camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa a norma delle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.

Art. 41 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e al diritto generale dell'ordinamento giuridico.

